

TESTO VIGENTE	TESTO DELLE SOLE PARTI MODIFICATE
Art. 10 - ASSEMBLEA L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, purché in Italia. L'assemblea è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od opportuno, oppure ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale o dagli enti pubblici partecipanti. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, ovvero, entro centoottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.	Art. 10 - ASSEMBLEA L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, purché in Italia. L'assemblea è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od opportuno, oppure ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale o dagli enti pubblici partecipanti. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, ovvero, entro centoottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
Art. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è convocata mediante avviso da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. In mancanza della formalità suddetta l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.	Art. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è convocata mediante avviso da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. In mancanza della formalità suddetta l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 12 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche da non soci nel rispetto delle condizioni di cui all'art.2372 c.c.. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza del capitale presente. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. In caso di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dal consigliere di amministrazione più anziano per età; in mancanza, l'Assemblea elegge il proprio Presidente. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video-collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Non é consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza. Non è ammesso il voto segreto.	Art. 12 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche da non soci nel rispetto delle condizioni di cui all'art.2372 c.c.. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza del capitale presente. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. In caso di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dal consigliere di amministrazione più anziano per età; in mancanza, l'Assemblea elegge il proprio Presidente. IDEM
--	---

Art. 14 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Nell'ipotesi in cui venga a mancare nel medesimo esercizio e per qualsivoglia ragione la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e il Collegio Sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea, ed eventualmente un Vice Presidente.	Art. 14 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri. IDEM
Art. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, effettuate dalla società e dalle sue controllate.	Art. 17 - POTERI DELL'ORGANO AMINISTRATIVO L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. IDEM

Art. 18 - VERBALI DELLE RIUNIONI CONSILIARI Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti ai sensi di legge.	Art. 18 - VERBALI DELLE RIUNIONI CONSILIARI Le deliberazioni dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono sottoscritte dall'Amministratore Unico o dal Presidente e dal segretario. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti ai sensi di legge.
Art 19 - RAPPRESENTANZA SOCIALE La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di assenza o impedimento dello stesso, al Vice Presidente, se nominato; spetta inoltre al agli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti. L'organo amministrativo potrà nominare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.	Art 19 - RAPPRESENTANZA SOCIALE La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di assenza o impedimento dello stesso, al Vice Presidente, se nominato; spetta inoltre agli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti. L'organo amministrativo potrà nominare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.